



Si invita agli Ordine Professionali
di Avvocati e Commercialisti per
opportuna consulenza -
11/20/04/2015

TRIBUNALE DI LATINA
GRUPPO PROCEDURE CONCORSUALI
“Legge Pinto” e “Buone prassi applicative”

IL GIUDICE
Dott. Roberto AMATORE
Roberto Amatore

La Legge Pinto tutela il cittadino contro l'eccessiva durata del processo. Non è dunque possibile ignorare la portata del danno erariale che può arrecare una gestione negligente della procedura, di cui potrebbe essere interessata la Corte dei Conti.

Con nota del 27/10/2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, ha chiesto a tutti i Presidenti di sezione fallimentare dei Tribunale Italiani di comunicare, con urgenza, *"gli accorgimenti e le eventuali migliori buone prassi adottate al fine di assicurare la celerità delle procedure fallimentari pendenti"*, in quanto, con precedenti risoluzioni del 2009 e del 2010, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa aveva *"esortato le autorità italiane a valutare gli effetti della progressiva attuazione della riforma delle procedure fallimentari, per adottare ogni misura necessaria ad assicurare l'efficacia e, altresì, adottare ogni misura idonea ad accelerare le procedure pendenti alle quali la riforma non si applica"*.

Va precisato che la lunga durata del fallimento dipende, spesso, dalla durata dei procedimenti civili o penali che incidentalmente vi si innestano.

PREMESSA:

In generale, occorre pertanto verificare :

- a) **la correttezza degli adempimenti del curatore** al fine di curare per quanto possibile tali adempimenti in base alle scadenze indicate dalla l.f.. Sul punto, va sottolineato che il programma di liquidazione dovrebbe costituire lo strumento ideale in cui pianificare la strategia di gestione della procedura, prevedendo le attività da compiere e la tempistica dei vari atti in funzione del contenimento della durata della procedura. In tale sede il curatore dovrà calcolare con rigore le convenienze, prestando particolare attenzione alle iniziative il cui esito appare incerto o di dubbia utilità per la procedura (ad es. recupero di crediti di modesto valore, di crediti esteri, ecc.). Le relazioni semestrali, poi, dovranno servire anche per la verifica dei tempi e modi della liquidazione, come stabiliti nel piano.

- b) **il controllo sull'operato dei coadiutori:** il curatore deve seguire e tenere monitorata l'opera dei coadiutori (specialmente degli avvocati), sollecitare il compimento dell'incarico in caso di ritardo, con solleciti anche formali e con richiesta di sostituzione del professionista nei casi estremi.

A tal fine il Tribunale terra' conto, nel quantificare il compenso dei curatori e commissari, anche del profilo della speditezza nella gestione della procedura.

BUONE PRASSI

- 1) E' necessario che i curatori fallimentari, per le procedure fallimentari risalenti **(quelle ultraventennali) comunicano ogni 6 mesi al giudice delegato informazioni sullo stato della procedura,** e cio' con particolare riferimento all'aggiornamento sulle cause che ostano alla chiusura della procedura stessa, alle necessarie iniziative dirette alla piu' celere definizione delle questioni ancora aperte e a redigere un vero e proprio "programma di chiusura" con l'indicazione delle tempistiche necessarie per i vari adempimenti (per le dette procedure la prima scadenza cadrà il 30.06.2015).

Ad analoghi adempimenti sono tenuti i curatori fallimentari per **le procedure ultradecennali,** e cio' tramite deposito di relazione scritta entro il **31 dicembre di ogni anno.**

Per le **procedure ultrasettennali,** i curatori provvederanno al sopradescritto adempimento entro il **30 giugno di ogni anno.**

Il mancato assolvimento dei sopradescritti obblighi informativi integrerà ipotesi di **negligenza grave**, come tale valutabile ai fini della **revoca** degli incarichi ai professionisti nominati.

- 2) **Riparti Parziali** – E' opportuno farli quanto piu' spesso possibile (secondo l'articolo 110 L.F. ogni 4 mesi). Il riparto parziale ha un duplice effetto: incide sul diritto al risarcimento da eccessiva durata del processo, riducendo o addirittura elidendo il danno e interrompe il decorso degli interessi sui crediti privilegiati.
- 3) **Valutazioni indispensabili prima di iniziare una causa.** Devono essere valutati tre aspetti: *fondatezza, fruttuosità, strategia.* La *fondatezza* riguarda la probabilità di ottenere un risultato positivo della causa; la *fruttuosità* riguarda la probabilità di ottenere soddisfazione in concreto (e richiede dunque una verifica circa la solvibilità dell'eventuale debitore) anche in rapporto ai costi (ad es. sarà opportuno contenere l'entità della domanda nel caso in cui il

credito del fallimento sia molto elevato - ciò che ad es. capita nelle cause di responsabilità degli amministratori in cui la solvibilità del debitore sia scarsa perchè il contenimento del valore della domanda potrebbe consentire un risparmio sul contributo unificato ed altre voci di spesa, non escluso il compenso al legale); la *strategia* riguarda le modalità attraverso le quali si pensa di pervenire al risultato (ad es. l'opportunità di proporre domande cautelari, quale per es. il *sequestro conservativo* dei beni degli amministratori o dei sindaci in caso si proponessero azioni di responsabilità).

- 4) **Iniziative degli avvocati nelle cause in cui è parte il fallimento.** E' bene che i curatori diano indicazioni ai legali di rammentare sempre, negli scritti difensivi, le peculiarità della Legge Pinto in ambito fallimentare, al fine di motivare le richieste di sollecita definizione delle cause (e dunque rinvii contenuti e speditezza nella trattazione).

ACCORGIMENTI NELLE PROCEDURE RISALENTI

Il momento più critico di queste procedure è la fase liquidatoria: il più delle volte essi sono "bloccati" dalla pendenza di una causa civile o penale, o dalla difficoltà di vendita dei beni.

Al riguardo, è imprescindibile l'adozione di scelte gestionali intelligenti, efficienti ed efficaci, guidate dal risultato finale che con quella attività si tende a perseguire.

Più, in particolare:

- **Giudizio infruttuoso** – La pendenza di un giudizio il cui esito, anche in ipotesi vittorioso, non porterà alcun vantaggio in termini economici per impossidenza del debitore, non ha alcun senso ;
- **Giudizio svantaggioso:** la pendenza di un giudizio in cui - anche in ipotesi fruttuoso ricavato - consentirà solo il pagamento di una percentuale minima ed irrisoria in favore dei creditori chirografari (o comunque una soddisfazione minimamente apprezzabile del creditore, anche privilegiato, destinatario del pagamento, secondo l'ordine legittimo delle cause di prelazione), non giustifica il protrarsi della procedura. Ebbene, a tal fine il curatore dovrà approntare una *bozza di progetto di riparto finale ipotetico* per verificare l'entità delle somme e i soggetti beneficiari;
- **Immobili invendibili (o difficilmente vendibili):** il protrarsi delle difficoltà di vendita all'asta di beni immobili devono indurre alla rinuncia alla liquidazione del bene (previa autorizzazione del Collegio ovvero del Comitato dei Creditori, ex art. 35 l.f.), stante l'antieconomicità


dell'operazione (per tempi e costi della stessa) rispetto al vantaggio che se ne puo' ritrarre in sede di distribuzione dell'attivo;

- **Crediti incagliati**; crediti di difficile recupero, per irreperibilita' o insolvibilita; o nullatenenza del debitore: e' caldamente consigliata la rinuncia al relativo recupero, specie se ne sia gia' tentata, inutilmente, la cessione (magari in blocco) a societa' di recupero dei crediti ;
- **Crediti fiscali**: l'esistenza di crediti fiscali di non esorbitante entita' consiglia di eliminarne la pendenza attraverso il meccanismo delle compensazioni interne o, in subordine, attraverso le loro cessioni ai creditori che avrebbero diritto secondo l'ordine delle prelazioni ovvero, meglio ancora, allo stesso curatore, in parziale pagamento del compenso dovuto ovvero a soggetti specializzati nella cessione del credito ;

Tutti i curatori che gestiscono procedure ultrasettimali redigeranno uno schema riepilogativo, secondo la tempistica sopra evidenziata, contenente anche i seguenti dati:

- 1) Data di deposito dell' ultima relazione ex art. 33 L.F.;
- 2) Data dell'ultimo atto compiuto dal curatore (indicando quale sia, per es. relazione, istanza, rendiconto della gestione, piano di riparto, ecc.);
- 3) Indicazione dei valori della procedura (attivo realizzato, riparti effettuati, giacenza, entita' del passivo, distinto per privilegio, chirografo e prededuzione);
- 4) Date di liquidazione dei beni (mobili e immobili) ;
- 5) Indicazione delle cause definite (con la data in cui la causa e' stata decisa) e resoconto sulle eventuali cause pendenti, precisando quale sia lo stato della causa, i tempi di prevedibile definizione, le possibili soluzioni transattive tentate o che si potrebbe tentare ;
- 6) Cause ostative alla chiusura del fallimento (es. lite pendente, vendita difficile ecc.) ;
- 7) Entita' della somma ricavabile all'esito della risoluzione della causa ostativa ;
- 8) Proposte per la sollecita definizione della procedura.

La presente scheda è stata redatta dal Dott. Roberto Amatore



Visto,

IL PRESIDENTE